



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5820 del 2024, proposto da Pasquale Sciammarella, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Sciammarella, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

*contro*

Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Avvocatura dello Stato, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 11600 del 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con

l'atto di appello;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa;

Ritenuto che la presente autorizzazione – in ragione anche del fatto che la sentenza impugnata ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati - lascia impregiudicata la valutazione da parte del Collegio che deciderà il merito della presente controversia della questione di rito relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 luglio 2024.

**Il Presidente ff**  
**Vincenzo Lopilato**

IL SEGRETARIO